



Sentenza n. 55 del 2024

Presidente: Augusto Barbera - Giudice relatore e redattore: Giovanni Amoroso
decisione del 7 marzo 2024, deposito del 8 aprile 2024
comunicato stampa dell'8 aprile 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ord. n. 127 del 2023

parole chiave:

PREVIDENZA SOCIALE – MANCATA ISCRIZIONE ALLA CASSA
PREVIDENZIALE – SANZIONI CIVILI

disposizione impugnata:

- art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98

disposizione parametro:

- art. 3 della Costituzione

dispositivo:

illegittimità costituzionale

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, in riferimento all'art. 3 Cost., **nella parte in cui non prevede che gli ingegneri e gli architetti, che non possono iscriversi alla Cassa previdenziale di riferimento (c.d. *Inarcassa*), in quanto contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, per effetto del divieto di cui all'art. 21, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), e che sono, pertanto, tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, **siano esonerati dal pagamento in favore dell'ente previdenziale delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.****

Superati i profili di ammissibilità della questione, il giudice delle leggi richiama i propri precedenti rilevanti sull'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98/2011. In particolare, rileva che con la **sentenza n. 104 del 2022** è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, come interpretato dall'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, nella parte in cui prevedeva l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS a carico degli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all'art. 22 della legge n. 576 del 1980. In quell'occasione, la Corte aveva rilevato che la norma censurata, risultante dalla saldatura tra la disposizione interpretata e la disposizione

interpretativa ha una funzione di chiusura del sistema e trova il suo fondamento nell'esigenza della "universalizzazione" della tutela previdenziale, sia sul piano soggettivo che oggettivo. **Tuttavia, nella medesima pronuncia – pur sostenendo la natura di interpretazione autentica della disposizione censurata – ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della stessa nella parte in cui non prevede che gli avvocati, tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS, siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.**

Nello specifico, la declaratoria di incostituzionalità si fondava sulla **lesione del legittimo affidamento dei destinatari nella certezza delle situazioni giuridiche** (i professionisti in regola con il versamento del contributo integrativo, facendo affidamento sulla interpretazione previgente, avevano maturato la legittima convinzione di non doversi iscrivere alla Gestione separata).

Nella successiva **sentenza n. 238 del 2022**, invece, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 e dell'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, che, secondo l'interpretazione di diritto vivente, prevedono l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS a carico degli architetti e degli ingegneri iscritti ai relativi albi professionali, i quali non possono iscriversi alla loro cassa previdenziale in quanto svolgono contestualmente anche un'altra attività lavorativa, con conseguente iscrizione alla corrispondente forma di previdenza obbligatoria

Tutto ciò posto, conformemente alla sentenza n. 104 del 2022, **la Corte costituzionale ha affermato che l'affidamento dell'ingegnere o architetto iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria riposto, prima dell'entrata in vigore della disposizione di interpretazione autentica di cui all'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98/2011, «avrebbe dovuto essere oggetto di specifica e generalizzata tutela *ex lege* per adeguare la disposizione interpretativa al canone di ragionevolezza, deducibile dal principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.)».**

Pertanto, il giudice delle leggi dichiara l'incostituzionalità della previsione indubbiata nella parte in cui non prevede che gli ingegneri ed architetti non iscritti all'Inarcassa, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sono esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla entrata in vigore dell'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98/2011.

Simone Barbareschi